

BIOKIM srl	Documenti	
	Cod. DC-39	Rev: 6/2020 data 25.11.2020
	Titolo	Condizioni generali della fornitura

# CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

## 1. Premessa

### 1.1. Definizioni

Nel presente documento si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- per **Laboratorio** si intende BIOKIM SRL con sede legale in via dei fonditori, 10B – 41122 Modena, codice fiscale e partita IVA n. 02301580367 come parte incaricata dell'espletamento del servizio
- per **Cliente** si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede l'esecuzione delle analisi e servizi indicati nell'offerta
- per **Campione** si intende il materiale da sottoporre ad analisi consegnato dal cliente o prelevato dal Laboratorio
- per **Contro Campione** si intende una aliquota del campione tal quale o trattato che viene conservato c/o il laboratorio quando la natura e le quantità originarie lo permettono
- per **Offerta** si intende il documento che riporta la proposta tecnico-commerciale relativa alle prove e servizi richiesti
- per **Rapporto di Prova** si intende il documento firmato e timbrato dal Responsabile del Laboratorio

Le condizioni generali di fornitura si intendono concordate tra BIOKIM SRL e cliente

Il presente accordo può avere ad oggetto un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato tra le parti.

## 2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente

### 2.1 Validità dell'offerta

Le offerte hanno validità fino alla data di scadenza indicata in offerta.

La scadenza dell'offerta, e quindi il mantenimento delle condizioni economiche, può essere prorogata previo accordo tra le parti e la nuova data di scadenza sarà comunque comunicata per iscritto da parte del Laboratorio.

In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l'eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi concordati al ricevimento del campione o come da listino standard del Laboratorio. Sarà, comunque, discrezione di BIOKIM accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta del cliente, e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture.

BIOKIM srl	Documenti	
	Cod. DC-39	Rev: 6/2020 data 25.11.2020
	Titolo	Condizioni generali della fornitura

Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti che ne dovranno altresì precisare l'ambito di applicazione.

## 2.2 Modalità di accettazione dell'offerta

In caso di accettazione delle condizioni tecnico-economiche dell'offerta il Cliente potrà trasmettere la stessa offerta controfirmata o formalizzare l'ordine con le proprie procedure. In quest'ultimo caso si invita comunque a fare riferimento al codice o data dell'offerta. **L'offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte al momento dell'arrivo dei campioni al ns. laboratorio. Nel caso di campionamento/ritiro da parte di personale Biokim farà fede la firma per accettazione sul verbale di campionamento/ritiro; nel caso di consegna effettuata direttamente al laboratorio da parte del cliente o di personale da lui autorizzato, farà fede la firma per accettazione del documento interno di accettazione campioni. L'offerta si riterrà comunque accettata in tutte le sue parti anche con invio dei campioni mediante corriere.** Eventuali variazioni delle condizioni tecnico-economiche devono essere preventivamente concordate e nel caso queste modifichino in modo importante i contenuti, sarà formalizzata una nuova offerta.

Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta. Il rapporto in essere tra BIOKIM ed il Cliente avrà nell'oggetto prestazioni di servizio inerenti l'attività svolta da BIOKIM.

## 2.3 Consegna dei campioni al Laboratorio

Ove non sia diversamente convenuto in maniera esplicita, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.

BIOKIM assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all'esecuzione di un campionamento ottimale. Tali procedure vengono inviate al cliente insieme all'offerta. Ogni attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata ed espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente. **Per acque e/o tamponi di superficie viene sempre richiesta la data e l'ora di campionamento, in quanto critiche ai fini dei risultati di analisi. Nel caso esse non vengano fornite dal Cliente, tale mancanza verrà segnalata nel Rapporto di Prova.**

L'imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del cliente.

Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altre condizioni, che potrebbero inficiare il risultato analitico, comunque l'analisi condotta dal Laboratorio farà riferimento alla situazione del campione al momento della consegna.

I campioni deperibili sono trasportati refrigerati e la temperatura è quella indicata dalle norme legislative, riferimenti bibliografici o da capitolati specifici. **La temperatura dei campioni al ricevimento viene registrata e riportata nel Rapporto di Prova.**

BIOKIM srl	Documenti	
	Cod. DC-39	Rev: 6/2020 data 25.11.2020
	Titolo	Condizioni generali della fornitura

L'attività di campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio/luogo del Cliente effettuato a cura di personale di BIOKIM, costituisce prestazione accessoria, fatti salvi patti contrari e sarà oggetto di separato addebito, il campione deve essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio che riporti la richiesta di analisi e la firma del cliente/incaricato.

BIOKIM nel caso di ritiro dei campioni garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare BIOKIM sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (conservazione, manipolazione, eliminazione, protezione).

#### 2.4 Data inizio analisi

Le analisi vengono iniziate entro i termini consentiti dalle norme specifiche di ogni matrice. BIOKIM può comunque variare la data di inizio analisi, in relazione ad eventuali problematiche di gestione interna, salvo la responsabilità della corretta conservazione del campione in attesa di analisi.

#### 2.5 Conservazione del campione, contro-campione (campione di riserva) e campione residuo

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.

Salvo che non sia stato diversamente convenuto tra direzione e cliente, BIOKIM ottiene la gestione del campione consegnato per eseguire le prove commissionate. In questi casi BIOKIM sarà pertanto impossibilitato a restituire il campione stesso o il residuo dopo l'analisi per poter assolvere ad eventuali necessità.

L'eventuale contro - campione (o campione di riserva), se concordato tra le parti, viene conservato da BIOKIM, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo di 60gg dalla data del prelievo, salvo differenti disposizioni di legge o indicazioni scritte da parte del Cliente.

Decorso il termine indicato, BIOKIM ha la facoltà di distruggere il contro - campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

Il campione residuo dell'analisi non deperibile viene conservato per un periodo di 15 giorni (se non diversamente ed espressamente richiesto) dalla data di invio del rapporto di prova. I tamponi ambientali sono utilizzati per intero nell'analisi e quindi non è prevista la conservazione. **I campioni deperibili e le acque dopo analisi chimiche sono conservati per un periodo di 15 giorni dalla data di invio del Rapporto di Prova solo a scopo di ricontrollo interno.**

#### 2.6 Tempi di consegna dei risultati

L'indicazione dei tempi di consegna dei risultati analitici e/o dei servizi è indicata specificatamente nell'offerta elaborata per il Cliente. Tali tempi sono da ritenersi suscettibili di variazioni in funzione di imprevisti, impedimenti di natura tecnica e/o ricontrolli. Qualsiasi variazione dei tempi di consegna sarà comunque

BIOKIM srl	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 6/2020	data 25.11.2020
	Titolo	Condizioni generali della fornitura	

comunicata e giustificata al Cliente da parte del Laboratorio.

## 2.7 Rapporti prova

I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, che rappresenta inoltre il numero di identificazione del campione al quale si riferiscono.

I risultati saranno certificati attraverso l'emissione di un Rapporto di Prova nel quale saranno indicate le prove per le quali il laboratorio è accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e quelle per le quali invece non è coperto da accreditamento.

Il rapporto di prova sarà firmato e timbrato da chimico e/o biologo laureato e quindi valido agli effetti di legge (Art.16 RD 01.06.1928 n.842, artt.16 e 18 L.19.07.1957 n.679 - D.M.21.06.1978 - art.8 c.3 D.M.25.03.1986 - D.M.22.07.1993, n.362)

I rapporti di prova sono emessi in un unico originale in formato pdf.

Eventuali variazioni, cancellazioni, modifiche effettuate da terzi costituiscono falsificazioni perseguibili penalmente.

Duplicati dei rapporti di prova possono essere rilasciati dal Laboratorio su espressa richiesta del cliente e su essi sarà riportata la dicitura "Copia Conforme". Per ogni duplicato sarà addebitata la spesa dei Diritti Fissi di Certificazione pari a euro 10,00 + IVA.

I Rapporti di Prova, salvo diverse istruzioni del Cliente, saranno trasmessi all'indirizzo mail indicato dal Cliente. Su espressa richiesta del Cliente, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; In caso di invio tramite fax o posta elettronica, BIOKIM. non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione provato e così come ricevuto. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito.

E' vietata la duplicazione, parziale o totale, e l'utilizzazione, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di BIOKIM.

BIOKIM provvede all'archiviazione dei rapporti di prova e le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 4 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa, dove non diversamente concordato con il cliente.

## 2.8 Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione

BIOKIM srl	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 6/2020	data 25.11.2020
	Titolo	Condizioni generali della fornitura	

del campione.

Il sistema qualità BIOKIM prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di garantire il servizio. L'elenco delle prove accreditate Accredia è reperibile nel sito internet del Laboratorio [www.laboratoriobiokim.it](http://www.laboratoriobiokim.it) alla pagina "Qualità"

## 2.9 Accredimento ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Il Laboratorio è accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con il numero di accreditamento 0968 L.

L'elenco delle prove ad oggi accreditate è consultabile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) accedendo alla "Banca dati" e digitando "Biokim" nel motore di ricerca.

A tale proposito si precisa che l'accREDITamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 non costituisce in alcun caso certificazione di prodotto ma attesta che la prova analitica specifica viene condotta in conformità a tale normativa tecnica.

Il marchio ACCREDIA e qualunque altro riferimento all'accREDITamento NON POSSONO essere apposti su un campione di prova o un prodotto o parte di esso o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. NON DEVONO essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto a meno che non venga riportata copia del rapporto di prova.

L'accREDITamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

BIOKIM ha stipulato una convenzione di accREDITamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accREDITamento.

Con l' accREDITamento ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accREDITamento e sul sistema qualità del Laboratorio.

## 2.10 Prezzi

I prezzi indicati in offerta sono espressi in euro ed al netto dell'IVA di legge.

## 3. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

BIOKIM nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore di BIOKIM svolga la propria attività presso la sede del cliente, quest'ultimo ha l'obbligo di informare BIOKIM sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

## 4. Informativa Tutela della privacy

In osservanza di quanto previsto dal art.31 del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito riportiamo le informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

BIOKIM srl	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 6/2020	data 25.11.2020
	Titolo	Condizioni generali della fornitura	

BIOKIM in qualità di "titolare" del trattamento dati deve possedere, archiviare e gestire dati e informazioni relativi a risultati analitici, know how di processo, prodotti e sostanze utilizzate, licenze e autorizzazioni, oltre a dati fiscali e privati del Cliente (ragione sociale, P.IVA, C.Fiscale, banche utilizzate,...) La conoscenza di tali dati ed informazioni sono necessari per gli adempimenti contrattuali e per fornire il servizio richiesto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia in forma manuale sia con l'ausilio di moderni sistemi informatici e in forma automatizzata ad opera di soggetti appositamente incaricati e quindi autorizzati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati del Cliente, oggetto del trattamento, saranno gestiti all'interno di BIOKIM secondo i criteri di riservatezza propri della deontologia professionale con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. I dati verranno inviati al cliente a meno di autorizzazione scritta da parte dello stesso cliente alla trasmissione a terzi dei suddetti dati.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è per il cliente obbligatorio in quanto è necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali e per l'espletamento dell'incarico conferitoci.

Il cliente potrà far valere i propri diritti come espressi Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al Titolare e/o Responsabile del trattamento.

Soggetti autorizzati alla gestione dei dati

Titolare del trattamento dei dati : BIOKIM SRL rappresentante legale: Dr. Andrea Nadini.

##### **5. Obbligo di riservatezza e informazioni varie**

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservate a soggetti che non siano autorizzati nella misura e con mezzi che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento del presente contratto.

Il laboratorio è responsabile, della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione dell'attività di laboratorio. Nel caso il laboratorio debba rendere di dominio pubblico informazioni riguardanti il cliente, renderà noto per iscritto al cliente i dati che intende divulgare. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende pubblicamente disponibili, o quando concordato con cliente, tutte le informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere considerate riservate.

Il cliente sarà altresì informato nel caso al laboratorio sia richiesto per legge comunicare informazioni riservate, a meno che ciò non sia proibito per legge.

Le informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) rimangono riservate tra cliente e laboratorio. Il laboratorio mantiene riservata l'identità di

BIOKIM srl	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 6/2020	data 25.11.2020
	Titolo	Condizioni generali della fornitura	

chi ha fornito tali informazioni (fonte) che non può essere rivelata al cliente a meno di diversi accordi presi con la fonte stessa.

Tutto il personale è tenuto alla riservatezza in merito a tutte le informazioni ottenute o generate durante l'attività del laboratorio, salvo diversamente richiesto dalla legge.

#### **6. Reclami**

Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati alla Direzione del Laboratorio. Nel sito del laboratorio è presente link ad apposito modulo.

#### **7. Termini di pagamento**

Le condizioni di pagamento sono dettagliate nei singoli contratti. Altre condizioni possono essere comunque concordate. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, saranno addebitati interessi di mora ai sensi del D.L. 231/2002. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

#### **8. Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti, sarà di esclusiva competenza il Foro di Modena.

